



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 10 del 30/04/2009

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI. ADEGUAMENTO AL D.LGS.VO N. 163/2006 E S.M. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilanove**, addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **21.00**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **Dr. Luca Laurini** il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	LAURINI Dr. Luca	SI		10	CARRAGLIA Enzo	SI	
2	PUDDU Pier Paolo	SI		11	CATELLI Gianluca	SI	
3	TESTA Gilberto		SI	12	LAVEZZINI Enrica	SI	
4	GAMBAZZA Maria Giovanna	SI		13	BOTTAZZI Ilaria		SI
5	TALIGNANI Carla	SI		14	PISARONI Daniele		SI
6	GENUA Fabrizio	SI		15	MICHELAZZI Lamberto	SI	
7	FRATTI Salima		SI	16	LEONI Gianarturo	SI	
8	PASSERA Maurizio	SI		17	DONATI Giuseppe	SI	
9	CONCARI Luca	SI					
PRESENTI: 13 ASSENTI: 4							

Partecipa il Il Segretario Comunale **Granelli Dr.ssa Roberta**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEI CONTRATTI. ADEGUAMENTO AL D.LGS.VO N. 163/2006 E S.M.
PROVVEDIMENTI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'atto di C.C. n. 34 in data 30.11.2004, esecutivo ai sensi di legge, avente all'oggetto: " Modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione C.C. n 8 del 28/01/2002" ;

RICHIAMATO altresì l'atto di C.C. n. 33 in data 30.11.2004, esecutivo ai sensi di legge, avente all'oggetto: " Approvazione Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative ai lavori, forniture di beni e servizi" ;

VISTO il codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che, costituendo disciplina generale ed omogenea delle fasi di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di lavori, prodotti, servizi ed opere, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, postula il necessario adeguamento del regolamento dei contratti, diano richiamato;

RITENUTO, perciò, di aggiornare i predetti regolamenti, compendiandoli in un unico testo regolamentare per ovvi motivi di logicità, viste l'omogeneità delle materie trattate, rendendone peraltro più agevole la consultazione, con particolare riguardo, a titolo meramente esemplificativo:

- a) alla previsione delle forme di pubblicità dei bandi di gara per gli appalti (di lavori, servizi e forniture) e le concessioni di lavori pubblici, di cui all'art. 11 (tenuto conto degli artt. 66, 123 e 124 del codice);
- b) alla composizione della commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento esperite con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 15 (tenuto conto dell'art. 84 del codice);
- c) ai criteri di individuazione della soglia di anomalia (ora previsti nel cd. "taglio delle ali", se si utilizzi il criterio del prezzo più basso - anche per gli appalti di servizi e forniture - e nella cd. "regola dei 4/5"- in caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa -) contemplanti la facoltatività dell'esclusione automatica – nel caso di utilizzazione del primo dei criteri anzidetti – negli appalti sottosoglia (art. 19 del regolamento, tenuto conto dell'art. 86 del codice);
- d) al nuovo procedimento di aggiudicazione previsto dall'art. 11 del codice, cui è stata conformata la disciplina dell'art. 21 del regolamento;
- e) alle innovazioni in tema di procedura negoziata (con e senza previa pubblicazione di un bando di gara), con la sostanziale eliminazione delle ipotesi di diretta contrattazione con un unico operatore economico (artt. 22, 23 e 24 del regolamento, tenuto conto degli artt. 56, 57, 123 e 124 del codice);
- f) agli affidamenti di incarichi di collaborazione (compresi quelli per prestazioni di studio, ricerca e consulenza), per cui l'art. 7, commi 6 e seguenti del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni prevede l'espletamento di una procedura comparativa, in relazione

all'art. 38 del regolamento;

g) agli affidamenti degli incarichi di progettazione, di cui all'art. 39 del regolamento, tenuto conto degli artt. 90 e 91 del codice;

h) alle transazioni relative a contratti pubblici di lavori (art. 44 del regolamento, in relazione all'art. 239 del codice);

i) al sistema per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia (artt. da 62 a 74, in relazione all'art. 125);

VISTA pertanto la bozza del regolamento, completamente riscritto rispetto al precedente, alla luce delle suesposte considerazioni, onde aggiornarlo alle nuove disposizioni legislative, e ritenutola meritevole dell'approvazione, la quale appunto compendia i contenuti di entrambi i Regolamenti succitati ;

VISTO il vigente Statuto del Comune, in particolare l'art. 50;

VISTO il D.lgs.vo n. 267/00 e s.m. ;

VISTO il vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO altresì il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio interessato, Dott.ssa Roberta Granelli, Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.;

SENTITO l'intervento del Sindaco che illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta;

SENTITI, in proposito, i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti alla discussione ed in particolare l'intervento del Consigliere Leoni, come da verbale di seduta;

SENTITA, altresì, la breve replica del Segretario Comunale per chiarimenti di carattere tecnico, come da verbale di seduta;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti (Assenti i Consiglieri Testa, Fratti, Bottazzi e Pisaroni),

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il " Regolamento per la disciplina dei contratti " , completamente riscritto rispetto al precedente, poichè aggiornato alle disposizioni di cui al D.lgs.vo n. 163/2006 e s.m. , nonchè alle più recenti disposizioni dettate dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture, composto da n. 79 articoli ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, comprendente anche tutta la parte regolamentare che precedentemente era contenuta nel "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative ai lavori, forniture di beni e servizi" , adottato con atto consiliare n. 33/2004;
- All. "A";

2. DI PRENDERE ATTO che il Regolamento di cui sopra, contestualmente alla sua

pubblicazione all'Albo Pretorio, verrà depositato nella segreteria comunale per 15 giorni consecutivi con affissione all'albo pretorio stesso e negli altri luoghi consueti di apposito manifesto recante l'avviso di deposito e dal momento della sua entrata in vigore cesserà l'efficacia delle disposizioni contenute nel precedente Regolamento per la disciplina dei contratti di cui all'atto consiliare n. 34/2004, esecutivo ai sensi di legge, e di quelle contenute nel precedente Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative ai lavori, forniture di beni e servizi", di cui all'atto consiliare n. 33/2004;

3.DI PRENDERE ATTO che il Responsabile di servizio competente provvederà ad ogni necessario e conseguente adempimento connesso con l'approvazione della presente deliberazione;

4. DI DARE ATTO infine che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere prescritto dall'art. 49.1 del D. Lgs.vo n. 267/00 e s. m.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con separata votazione, **con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti (Assenti i Consiglieri Testa, Fratti, Bottazzi e Pisaroni),**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4, del D. Lgs.vo n. 267/00 e s. m.

di C.C. n. 10 /09

Allegato “A” atto



**COMUNE DI BUSSETO
PROVINCIA DI PARMA**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2009
in vigore dal.....

INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI.

- Art. 1 - Principi generali.
- Art. 2 - Ambito di applicazione.
- Art. 3 - Competenza degli organi.
- Art. 4 - Proposta.
- Art. 5 - Competenze del segretario.

Capo II - PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE.

Sezione I - Disciplina generale.

- Art. 6 - Programmazione.
- Art. 7 - Scelta del contraente.
- Art. 8 - Criteri di aggiudicazione.

Sezione II - Norme comuni per le pubbliche gare.

- Art. 9 - Soggetti ammessi.
- Art. 10 - Capitolati d'oneri.
- Art. 11 - Bandi di gara.
- Art. 12 - Documentazione a corredo dell'offerta.
- Art. 13 - Ammissibilità degli operatori economici alla gara ed elenco degli operatori
- Art. 14 - Svolgimento delle gare.
- Art. 15 - Commissione giudicatrice.
- Art. 16 - Dimostrazione dei requisiti d'ammissione alle gare.
- Art. 17 - Offerte in diminuzione o in aumento.
- Art. 18 - Offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 19 - Offerte anomale.

Art. 20 - Offerte uguali.

Art. 21 - Aggiudicazione.

Sezione III - Procedure negoziate.

Art. 22 - Ricorso alle procedure negoziate.

Art. 23 – Tipi di procedure negoziate.

Art. 24 – Consultazione.

Capo III - TIPOLOGIE CONTRATTUALI RICORRENTI.

Art. 25 – Contratti pubblici.

Sezione I - Appalto di lavori pubblici.

Art. 26 - Disciplina.

Art. 27 - Adesione alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi.

Sezione II - Appalti di pubbliche forniture.

Art. 28 - Disciplina.

Sezione III - Appalti pubblici di servizi.

Art. 29 - Disciplina.

Sezione IV - Servizi.

Art. 30 - Disciplina.

Art. 31 - Modalità di affidamento.

Art. 32 – Contratti di servizio.

Sezione V - Acquisto ed alienazione di beni.

Art. 33 – Acquisto di beni immobili.

Art. 34 – Alienazione di beni immobili.

Art. 35 - Alienazione di beni mobili.

Sezione VI - Locazioni ed affitti.

Art. 36 - Disciplina.

Sezione VII - Comodato.

Art. 37 - Disciplina.

Sezione VIII – Incarichi.

Art. 38 - Definizione.
Art. 39 - Incarichi attinenti all'architettura ed all'ingegneria.
Art. 40 - Contenuto del contratto.
Art. 41 – Disciplina.

Sezione X - Convenzioni urbanistiche.

Art. 42 - Disciplina.

Sezione XI - Donazioni.

Art. 43 - Disciplina.

Sezione XII - Transazioni.

Art. 44 - Disciplina.

Capo IV - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.

Art. 45 - Forma dei contratti.
Art. 46 - Documentazione.
Art. 47 - Cessione del contratto.
Art. 48 - Subappalto.
Art. 49 - Durata e rinnovazione.
Art. 50 - Prezzi.
Art. 51 – Garanzia per l'esecuzione.
Art. 52 - Spese contrattuali.
Art. 53 - Stipulazione.
Art. 54 - Rogito.
Art. 55 - Repertorio.
Art. 56 - Interpretazione del contratto.

Capo V - ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Art. 57 - Responsabilità.
Art. 58 - Contratti aggiuntivi.
Art. 59 - Inadempimento contrattuale.
Art. 60 - Danni.
Art. 61 - Collaudo.

Capo VI - LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.

Art. 62 – Individuazione dei lavori, dei beni e dei servizi eseguibili in economia.
Art. 63 - Modalità di esecuzione.
Art. 64 - Dell'amministrazione diretta.
Art. 65 - Del cottimo.
Art. 66 - Autorizzazione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia.
Art. 67 - Ordinazione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia.
Art. 68 - Lavori, forniture e servizi di modesta entità.

Art. 69 - Modalità di affidamento.
Art. 70 - Esecuzione in danno.
Art. 71 - Lavori, forniture e servizi aggiuntivi.
Art. 72 - Prestazione della garanzia per l'esecuzione.
Art. 73 – Verifica e liquidazione.
Art. 74 - Responsabilità.

Capo VII - DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 75 - Norma di rinvio.
Art. 76 – Disposizioni di coordinamento e transitorie.
Art. 77 - Norma finale.
Art. 78 - Entrata in vigore.
Art. 79 – Abrogazioni.

35

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Capo I - Disposizioni generali.

Art.1 - Principi generali.

1. L'Ente stipula i contratti, siano essi tipici o atipici, compatibili con la propria natura giuridica, per il perseguimento delle finalità generali della comunità locale.
2. L'attività contrattuale dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica ai contratti di qualsiasi specie, natura e forma posti in essere dall'Ente nello svolgimento della propria attività, dalla quale derivi un'entrata o una spesa.
2. Allorché eventualmente l'Unione di Comuni cui questo Ente aderisca provveda all'espletamento dei procedimenti per la scelta del contraente afferenti funzioni e servizi il cui mero esercizio le sia stato trasferito, ma la cui titolarità permanga in capo al Comune, l'assunzione degli impegni di spesa conseguenti e la stipulazione dei relativi contratti compete ai Comuni medesimi aderenti, a valere sul suo bilancio e piano esecutivo di gestione.

Art. 3 - Competenza degli organi.

1. Il Consiglio approva gli atti fondamentali, di natura contrattuale o comunque negoziale, relativi a:

- a) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- b) la contrazione dei mutui e le aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio e la emissione dei prestiti obbligazionari;
- c) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o dei responsabili dei servizi e degli uffici;
- d) quant'altro espressamente previsto dalle norme vigenti.

2. La deliberazione del Consiglio definisce le modalità fondamentali degli atti di natura contrattuale o negoziale di cui al comma precedente, rinviando alla determinazione a contrarre la definizione:

- a) del fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) del puntuale oggetto del contratto, della sua forma e delle clausole ritenute essenziali;
- c) delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione ammessi dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e delle ragioni che ne sono alla base;
- d) dei mezzi di copertura dell'eventuale spesa e della sua imputazione sul bilancio e sul piano esecutivo di gestione dell'ente o dei Comuni aderenti, ovvero delle risorse per l'accertamento dell'eventuale entrata.

3. Con la determinazione a contrarre sono approvati:

- a) il bando o la lettera d'invito;
- b) il capitolato d'oneri o il contratto di servizio;
- c) l'eventuale elenco degli operatori economici da invitare.

4. Costituiscono atti di ordinaria amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alla competenza degli organi i provvedimenti relativi ai contratti afferenti le spese correnti che siano necessari per l'ordinario funzionamento degli uffici e dei servizi dell'ente e che non riguardino attività di nuova istituzione, o precedentemente gestite diversamente dall'ente.

5. Le procedure di scelta del contraente che postulino la definizione degli obiettivi di gestione con esse perseguiti sono precedute dalla loro predeterminazione da parte della giunta.

Art. 4 - Proposta.

1. Gli atti fondamentali del Consiglio sono proposti:

- a) dal direttore generale o, se questi non sia stato nominato, dal Segretario, quanto alle proposte di deliberazione relative a materie attinenti a più servizi facenti parte dell'articolazione organizzativa dell'ente;
- b) dai responsabili dei servizi e degli uffici, ovvero, in caso di loro vacanza, assenza o impedimento, dal direttore generale o dal Segretario, quanto alle proposte attinenti l'unità organizzativa cui sono preposti.

2. Resta fermo il potere di iniziativa riconosciuto agli organi collegiali.

Art. 5 - Competenze del Segretario.

1. Il Segretario:

- a) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- b) cura la tenuta del repertorio dei contratti;
- c) provvede a quant'altro previsto dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Capo II - Procedure per la scelta del contraente.

Sezione I - Disciplina generale.

Art. 6 - Programmazione.

1. Contestualmente all'approvazione del piano esecutivo di gestione, la Giunta definisce la programmazione dell'attività contrattuale per il relativo esercizio finanziario, ai sensi ed in conformità alle norme vigenti.

2. La programmazione dei lavori pubblici è disciplinata dalle norme di settore.

Art. 7 - Scelta del contraente.

1. Le modalità di scelta del contraente sono previste dalle norme vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni.

2. In particolare, per la scelta del contraente sono seguite procedure:

- a) aperte, in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;
- b) ristrette, alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare, ed in cui possono presentare offerta soltanto gli operatori economici invitati con le modalità stabilite dal presente regolamento e dalle norme vigenti;
- c) negoziate, in cui gli operatori economici prescelti sono consultati, negoziandosi con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

3. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.

Art. 8 - Criteri di aggiudicazione.

1. Salvo che le norme vigenti dispongano diversamente per speciali fattispecie, le procedure per l'aggiudicazione dei contratti dai quali derivi un'entrata per l'ente si tengono per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta, con aggiudicazione a colui che abbia presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta.

2. Qualora, nei contratti dai quali derivi un'entrata per l'ente, la controparte debba assumere nei suoi confronti obbligazioni che non si esauriscano nel pagamento di un prezzo o di canone, ma comportino l'esercizio di attività o l'effettuazione di prestazioni di interesse pubblico, la migliore offerta può essere selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Nei contratti aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, ed in generale nei contratti dai quali derivi all'ente una spesa, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

4. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato:

- a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
- b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
- c) per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, mediante offerta a prezzi unitari.

Sezione II - Norme comuni per le pubbliche gare.

Art. 9 - Soggetti ammessi.

1. Fatte salve le norme vigenti, sono ammessi a partecipare ai procedimenti per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture nonché di concessioni di lavori pubblici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui alle norme vigenti;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, ai sensi delle norme vigenti;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti ai sensi delle norme vigenti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti, costituiti ai sensi delle norme vigenti;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi delle norme vigenti.

2. Alle procedure di aggiudicazione dei contratti da cui derivi un'entrata sono ammessi, fatta comunque salva l'applicazione di norme speciali o di rango superiore che contemplino particolari ipotesi di ammissione o di esclusione:

- a) i soggetti di cui al comma precedente;
- b) le associazioni, le fondazioni, i comitati e le persone fisiche, purché muniti della capacità di acquistare i diritti oggetto del contratto.

3. Non possono partecipare alla medesima gara operatori economici che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Sono esclusi altresì dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Art. 10 - Capitolati d'oneri.

1. L'Ente può adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente regolamento e delle norme vigenti. Detti capitolati, qualora siano menzionati nel bando o nell'invito, costituiscono parte integrante del contratto.
2. Il capitolato generale dei lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici statali, se sia richiamato dall'Ente nei bandi o negli inviti, costituisce altresì parte integrante del contratto.
3. E' in ogni caso esclusa la natura normativa dei capitolati previsti nel presente articolo.

Art. 11 - Bandi di gara.

1. Le procedure aperte e ristrette e quelle negoziate da esperirsi previa pubblicazione di un bando sono precedute da bandi di gara, sottoscritti dal responsabile del servizio o dell'ufficio competenti e redatti ai sensi delle norme vigenti.
2. In particolare, i bandi per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria sono pubblicati:
 - a) se di importo pari o superiore a cinquecentomila euro:
 - 1) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito internet dell'ente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
 - 2) per estratto, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale ovvero su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale;
 - b) se di importo inferiore a cinquecentomila euro, nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo dell'ente, salve le forme di pubblicità aggiuntive previste dalle norme vigenti che fossero contemplate nella determinazione a contrarre.
3. I bandi per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria sono:
 - a) trasmessi alla Commissione europea per via elettronica o con altri mezzi di trasmissione;
 - b) pubblicati:
 - 1) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici - sul sito internet dell'ente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
 - 2) per estratto, entro il termine previsto dalle norme vigenti, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale.
4. I bandi per gli appalti di forniture e di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale contratti pubblici - sul sito internet dell'ente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito

informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e nell'albo dell'ente.

5. I bandi per gli appalti di forniture e di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria sono pubblicati ai sensi del comma 3 del presente articolo.

6. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

7. I bandi relativi alle procedure per la scelta del contraente diverso dall'appaltatore di lavori, forniture e servizi sono pubblicati ai sensi delle norme vigenti per il contratto da stipulare e, nei casi in cui esse nulla dispongano, in conformità alla legge ed al regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 12 - Documentazione a corredo dell'offerta.

1. Le offerte sono corredate dalla documentazione indicata nel bando o nella lettera d'invito nel rispetto delle norme vigenti in materia, pena l'esclusione dalla gara, ove espressamente comminata ovvero qualora il documento omesso o irregolare risponda ad un interesse sostanziale dell'ente appaltante.

2. L'offerta presentata nei procedimenti per l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, ridotto alla metà qualora il concorrente segnali, in sede di offerta, e poi documenti nei modi prescritti dalle norme vigenti, il possesso:

a) di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

b) di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

3. La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, nelle forme:

a) della cauzione, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'ente;

b) di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4. La garanzia costituita mediante fideiussione deve:

a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia del fideiussore alla facoltà di limitare la durata della garanzia allo stesso termine dell'obbligazione principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ente.

b) avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salva la facoltà del bando o dell'invito di richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e di prescrivere che l'offerta sia

corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell'ente nel corso della procedura.

c) essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

5. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

6. E' facoltà dell'ente richiedere negli atti di gara la presentazione di una garanzia, avente le medesime caratteristiche anzidette, a corredo dell'offerta nei procedimenti per la scelta dei contraenti diversi dagli appaltatori di lavori, servizi e forniture.

7. La garanzia di cui ai commi precedenti non è richiesta agli operatori economici consultati per le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, a meno che non ne sia fatta richiesta nell'invito.

Art. 13 - Ammissibilità degli operatori economici alla gara ed elenco degli operatori economici da invitare.

1. Costituisce condizione per l'ammissione degli operatori economici alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di qualificazione, di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale prescritti dalle norme vigenti.

2. I medesimi requisiti di ordine generale e di idoneità professionale sono richiesti ai fini dell'ammissione alle procedure di scelta del contraente diverse da quelle di cui al comma precedente, per quanto compatibili con l'oggetto del contratto da stipulare e fatta salva l'applicazione di particolari discipline di settore. Può essere altresì richiesta la dimostrazione del possesso dei predetti requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, se richiesti dalla natura del contratto, nel rispetto dei principi di attinenza e di proporzionalità.

3. Se un procedimento per la scelta del contraente debba essere esperito previa consultazione di più operatori economici, il relativo elenco è predisposto dal responsabile dell'ufficio competente, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione. Salvo che all'emanazione della determinazione a contrarre non provveda direttamente il responsabile dell'ufficio, il predetto elenco è approvato dal responsabile del servizio, che può apportarvi modificazioni ed integrazioni.

4. E' fatto divieto di divulgare:

a) nelle procedure aperte, l'elenco degli offerenti, sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, l'elenco dei candidati e degli offerenti, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime, salva l'eccezione prevista dalle norme vigenti.

5. Allo scopo, gli elenchi di cui al comma precedente non sono incorporati né allegati alle

relative determinazioni a contrarre, mentre di essi è fatta menzione nei provvedimenti di aggiudicazione.

Art. 14 - Svolgimento delle gare.

1. Una Commissione, composta dal responsabile del servizio quale Presidente e da due dipendenti dell'Ente, di cui con la funzione di segretario sovrintende alle procedure per la scelta del contraente esperite con il criterio del prezzo più basso.
2. Il Presidente designa i dipendenti chiamati a far parte della Commissione.
3. Le operazioni di gara possono svolgersi in fasi successive e separate nei casi previsti dalla legge o per decisione del Presidente, ove si rendano necessarie complesse verifiche dei documenti presentati ovvero del contenuto delle offerte.
4. Le sedute di gara possono essere altresì sospese dal Presidente, in particolare per procedere alla valutazione dell'ammissibilità delle offerte.

Art. 15 - Commissione giudicatrice.

1. Quando nelle procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice, nominata dal responsabile del servizio dell'ufficio competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, e composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, prescelti tra i dipendenti dell'ente detentori almeno della categoria C e, in difetto, tra le categorie previste dalle norme vigenti.

In caso di procedure aventi ad oggetto prestazioni particolarmente complesse, nel caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, ricorrendo esigenze oggettive e comprovate, il responsabile del servizio stesso può nominare componenti della commissione esperti esterni, di adeguata esperienza in relazione alla gara da celebrarsi e muniti di titoli culturali o professionali idonei, in numero non superiore a due, scelti fra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3.25 del D.lgs.vo n. 163/2006 e s.m., ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
- professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza. Gli elenchi di cui sopra sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.

2. La Commissione è presieduta dal responsabile del servizio o dell'ufficio di cui al comma precedente, o, in caso di loro vacanza, assenza o impedimento, da coloro che ne fanno le veci ai sensi del vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

4. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.

5. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

6. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'art. 51 cod. proc. civ.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8. Al Presidente ed ai componenti interni non spetta alcun compenso per la partecipazione ai lavori della Commissione; se trattasi di dipendenti non titolari di posizione organizzativa verrà riconosciuto il diritto, qualora i lavori si svolgano al di fuori del dovuto orario di lavoro, al riconoscimento di prestazione di lavoro straordinario da trattarsi nelle consuete modalità, mentre ai componenti esterni è attribuito un gettone di presenza per ogni seduta della commissione di gara, commisurata alla complessità delle operazioni da svolgere, concretamente determinato dal Presidente all'atto della nomina, avendo come base gli importi di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995, oltre che le effettive spese di viaggio a tariffa ACI.

9. Nelle procedure diverse da quelle necessarie all'acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere esperite con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione composta da tre membri, compreso il Presidente. Per quanto non disposto dal presente comma trovano applicazione le restanti disposizioni del presente articolo.

Art. 16 – Dimostrazione dei requisiti d'ammissione alle gare.

1. L'Ente invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati ai fini della dimostrazione dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di qualificazione, di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, per la garanzia della qualità e per la gestione ambientale, nonché per l'iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi, nei limiti previsti dalle relative norme.

Art. 17 - Offerte in diminuzione o in aumento.

1. Nelle procedure per la scelta del contraente che comportino un'entrata per l'ente non è ammessa la presentazione di offerte in diminuzione rispetto al prezzo posto a base di gara.

2. Nelle procedure per l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso non è ammessa la presentazione di offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara.

3. Nelle procedure, diverse da quelle di cui al comma precedente, che comportino una spesa per l'ente, e nelle medesime procedure di cui al precedente comma da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il bando di gara può prevedere il divieto di presentare offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara.

Art. 18 - Offerta economicamente più vantaggiosa.

1. Nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando o l'invito alla gara stabiliscono i criteri di valutazione dell'offerta, precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi e determinano, ove necessario, i sub - criteri e i sub - pesi o i sub – punteggi, ai sensi delle norme vigenti.

2. Qualora la ponderazione sia comprovatamente impossibile, l'ente indica nel bando di gara e nel capitolato d'oneri l'ordine decrescente di importanza dei criteri.

3. All'assegnazione del punteggio relativo al criterio di valutazione inerente al prezzo si procede successivamente alla valutazione ed attribuzione del punteggio agli altri criteri.

4. La Commissione giudicatrice opera in seduta pubblica nel procedere alla constatazione delle offerte pervenute, della loro tempestività, regolarità e completezza, all'apertura dei plichi contenenti la documentazione relativa ai criteri di valutazione diversi dal prezzo relativamente alle offerte ammesse nonché alla sua lettura; in seduta segreta, alla valutazione della documentazione attinente i criteri anzidetti; nuovamente in seduta pubblica, alla proclamazione dei risultati delle valutazioni già effettuate, alla successiva apertura della busta contenente l'offerta economica ed all'attribuzione del punteggio al prezzo.

5. Medesima disciplina è seguita ai fini dell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dei contratti diversi da quelli per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Si prescinde dall'applicazione del comma 4 nelle procedure alla cui aggiudicazione non si debba provvedere in seduta pubblica, ai sensi delle norme vigenti.

Art. 19 - Offerte anomale.

1. Nelle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture l'Ente valuta la congruità delle offerte anormalmente basse, individuate:

a) quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, nelle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

b) quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nelle offerte che abbiano ottenuto un punteggio relativo al prezzo ed una somma dei punteggi relativi agli altri criteri di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

2. Il criterio di individuazione delle offerte anomale, nel caso di aggiudicazione al prezzo più

basso, non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso, ma anche qualora detto numero sia superiore a cinque e nessuna offerta ecceda la soglia di anomalia di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, l'ente può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

3. Nelle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria, quando un'offerta appaia anormalmente bassa l'ente, prima di escluderla, richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

4. Nelle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria esperite con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, l'ente può prevedere nel bando o nell'invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anormalmente basse, sempreché il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque.

5. Sono comunque fatte salve le norme che prescrivano l'obbligo, da parte dell'ente, di valutare che il prezzo offerto sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro nonché ai costi relativi alla sicurezza.

Art. 20 - Offerte uguali.

1. Quando nelle gare pubbliche due o più concorrenti, presenti alla gara, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno il Presidente. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario.

2. Ove nessuno di coloro che hanno presentato offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario.

3. Sono fatte salve le modalità per l'aggiudicazione nel caso di offerte uguali laddove si proceda all'esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure di affidamento con il criterio del prezzo più basso.

Art. 21 - Aggiudicazione.

1. Al termine delle procedure di affidamento e per la scelta del contraente è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

2. L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione del responsabile del servizio o dell'ufficio competente con propria determinazione, previa approvazione del relativo processo verbale, riconosciuta la legittimità e regolarità del procedimento di gara. Con l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria la stazione appaltante pronuncia l'aggiudicazione definitiva.

3. L'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria interviene entro sessanta giorni, decorrenti dal ricevimento, da parte del responsabile del servizio o dell'ufficio competente, del relativo processo verbale, trasmessogli dal Presidente della commissione giudicatrice.

4. Qualora l'ufficio di Presidente della commissione giudicatrice sia rivestito dalla stessa persona competente a pronunciare l'aggiudicazione definitiva, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data dell'aggiudicazione provvisoria.

5. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. Essa diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

6. Se il responsabile del servizio o dell'ufficio competente all'approvazione riscontri vizi di legittimità nel procedimento di affidamento, entro trenta giorni dal ricevimento del processo verbale, rinvia gli atti al Presidente della commissione giudicatrice, con l'indicazione dei motivi. Qualora la medesima persona sia al contempo responsabile del servizio o dell'ufficio e Presidente della commissione giudicatrice, provvede direttamente agli atti conseguenti.

Sezione III - Procedure negoziate.

Art. 22 - Ricorso alle procedure negoziate.

1. Il ricorso alle procedure negoziate per l'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi o forniture è ammesso nei casi previsti dalle norme vigenti.

Art. 23 – Tipi di procedure negoziate.

1. Nelle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi e forniture, la procedura negoziata deve essere preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara:

a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte;

b) in casi eccezionali, qualora si tratti di servizi o forniture la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili all'ente, non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi;

c) limitatamente ai servizi, nel caso di servizi finanziari- assicurativi e bancari - ad esclusione di quelli relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali e di prestazioni di natura intellettuale, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta.

2. Nelle procedure per l'affidamento degli appalti di cui al comma 1 del presente articolo, la procedura negoziata può essere esperita senza previa pubblicazione di un bando di gara:

a) nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma 1, qualora l'ente inviti tutti i concorrenti, in possesso dei requisiti di cui alle norme vigenti che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima;

b) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura;

c) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

d) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili e non imputabili all'ente, non sia compatibile con i termini imposti dalle

procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara;

e) qualora, negli appalti di forniture, i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

f) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

g) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

h) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese;

i) qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;

l) per i servizi complementari, non compresi nel progetto o nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, sempreché:

1) detti servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti all'ente, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per i servizi complementari non superi il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

m) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto previa procedura aperta o ristretta, a condizione che:

1) tali servizi siano stati contemplati nel progetto di contratto originario;

2) la facoltà di affidamento sia stata indicata nel bando di gara;

3) il relativo importo sia stato imputato al valore stimato del contratto originario.

Art. 24 – Consultazione.

1. Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, l'Ente consulta almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione.

2. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, e vengono scelti con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previa pubblicazione di un bando.

3. La valutazione delle offerte e la scelta dell'aggiudicatario sono effettuate dal responsabile del servizio o dell'ufficio competente, assistito da responsabile dell'ufficio o del procedimento dallo stesso prescelto, salvo che, qualora sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il responsabile del servizio o dell'ufficio competente non decidano di nominare una commissione giudicatrice, ai sensi del precedente art. 15.

Capo III - Tipologie contrattuali ricorrenti.

Art. 25 – Contratti pubblici.

1. I contratti pubblici sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori.

2. Gli appalti pubblici sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto con uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

3. Gli appalti pubblici di lavori sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nelle definizioni di cui alle norme vigenti, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di lavori relativi ad infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi.

4. Gli appalti pubblici di forniture sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

5. Gli appalti pubblici di servizi sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi, rispondenti alla definizione di cui alle norme vigenti, non comportanti trasformazione di materia.

6. I contratti pubblici aventi per oggetto lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture, sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori alla stregua dei criteri previsti dall'art. 14 del codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.

7. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.

Sezione I - Appalto di lavori pubblici.

Art. 26 - Disciplina.

1. I requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti d'appalto aventi per oggetto lavori di rilevanza comunitaria e le modalità per la scelta del contraente e la selezione delle offerte sono disciplinate dalla parte II, capo II e III del codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.
2. I requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti d'appalto aventi per oggetto lavori sotto soglia comunitaria e le modalità per la scelta del contraente e la selezione delle offerte sono disciplinate dalle disposizioni di cui al comma precedente, salvo quanto disposto dagli artt. 122 e 123.
3. La giunta provvede all'approvazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori pubblici.

Art. 27 - Adesione alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi.

1. L'ente può ricorrere alle convenzioni stipulate per l'acquisto di beni e servizi dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche per il tramite di società di consulenza specializzate, ai sensi delle norme vigenti in materia.
2. L'ente può procedere in modo autonomo rispetto alle convenzioni di cui al precedente comma per l'effettuazione di singoli acquisti di beni e servizi:
 - a) utilizzandone i parametri di prezzo-qualità, allorché le prestazioni da affidare siano comparabili a quelle oggetto delle convenzioni di cui trattasi;
 - b) non contemplati in alcuna delle convenzioni stipulate ai sensi del precedente comma;
 - c) aventi, per comprovate ragioni, caratteristiche tecniche, tipologiche o qualitative diverse da quelle contemplate dalle convenzioni stipulate ai sensi del precedente comma.
3. I provvedimenti con cui l'ente decide di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale attesta, ai sensi delle norme vigenti, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma precedente e nelle norme vigenti in materia.
4. L'ente può altresì aderire a convenzioni, stipulate da altre pubbliche amministrazioni o da società da esse appositamente incaricate, per l'acquisto di beni e servizi, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Sezione II - Appalti di pubbliche forniture.

Art. 28 - Disciplina.

1. Agli appalti pubblici di forniture si applicano le peculiari disposizioni del codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Sezione III - Appalti pubblici di servizi.

Art. 29 - Disciplina.

1. Agli appalti pubblici aventi per oggetto servizi di cui all'allegato IIA) al codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 si applicano le peculiari disposizioni del medesimo codice.
2. Agli appalti pubblici aventi per oggetto servizi di cui all'allegato IIB) al codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 68 (in materia di specifiche tecniche), all'articolo 65 (in merito all'avviso sui risultati della procedura di affidamento) ed all'articolo 225 (circa gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati) dello stesso d.lgs.
3. Per quanto non disciplinato dal codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti di cui al comma precedente sono aggiudicati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e delle norme della legge e del regolamento di contabilità di Stato. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.

Sezione IV - Servizi.

Art. 30 - Disciplina.

1. La concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

Art. 31 - Modalità di affidamento.

1. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato delle comunità europee e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione.
2. La qualificazione dei soggetti da invitare alla gara informale per la scelta del concessionario avviene previa pubblicazione di un avviso, contenente la predeterminazione dei criteri selettivi.
3. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.

Art. 32 – Contratti di servizio.

1. I rapporti dell'ente con le società sono regolati da contratti di servizio, che prevedono i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti, oltre a quant'altro prescritto dalle norme vigenti.

Sezione V - Acquisto ed alienazione di beni.

Art. 33 – Acquisto di beni immobili.

1. Gli acquisti di beni immobili avvengono mediante procedure aperte, ristrette o negoziate ai sensi delle norme vigenti.

Art. 34 – Alienazione di beni immobili.

1. I contratti per l'alienazione dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile sono di norma stipulati previo esperimento di procedura aperta.

2. Nella nozione di alienazione è compreso ogni contratto traslativo della proprietà o di altro diritto reale di godimento, con particolare riferimento alla superficie ed all'usufrutto.

3. E' data facoltà all'ente di alienare a procedura negoziata i beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile per i quali si siano verificate una o più diserzioni, anche pattuendo una riduzione del prezzo non eccedente il ventesimo del valore di stima.

4. I beni immobili di cui al comma 1 il cui valore di stima non ecceda 50.000 euro possono essere alienati mediante procedura negoziata:

- a) quando, per il loro stato di fatto o di diritto, siano acquisibili da parte di un solo soggetto, o di più soggetti individuati o individuabili, nel quale ultimo caso deve procedersi alla previa pubblicazione di un bando di gara;
- b) quando esistano altre motivate ragioni o circostanze speciali di opportunità e convenienza.

5. E' inoltre facoltà dell'Ente di stipulare mediante procedura negoziata diretta, a titolo gratuito o a canone agevolato, contratti traslativi di diritti reali di godimento su beni immobili ad associazioni, a comitati, a fondazioni e ad altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica :

-che non abbiano fini di lucro;

-svolgano attività di interesse collettivo nei campi dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione, dello sport e della ricreazione, della tutela, della promozione e della valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura, dell'arte, della storia e dei valori civici, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica ed in altri ambiti di interesse pubblico;

-abbiano un ordinamento interno ispirato a principi democratici e non discriminatori;

-si impegnino a fare un uso dell'immobile conforme all'interesse collettivo.

6. I beni immobili di proprietà dell'ente possono altresì essere permutati con altri particolari

beni immobili, necessari all'ente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

7. Possono altresì essere trasferiti diritti reali di godimento o d'uso dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente, purché non ne venga contraddetto il vincolo di destinazione, nel rispetto delle stesse modalità di scelta del contraente previste dal presente articolo per l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili.

8. Il vincolo di destinazione dei beni di cui al comma precedente è rispettato quando l'uso cui il diritto trasferito è preordinato sia ammesso dalla disciplina urbanistica ed edilizia tempo per tempo vigente.

9. Nei procedimenti d'alienazione per i quali deve procedersi mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, il bando è pubblicato all'albo pretorio e sul profilo di committente per almeno quindici giorni interi e consecutivi. Alla gara ufficiosa sono invitati i soggetti, muniti dei prescritti requisiti, che ne abbiano fatto domanda nel termine anzidetto.

10. La vendita dei beni appartenenti al patrimonio dell'ente si effettua sempre sulla base di perizia indicante l'estensione, la consistenza, la classificazione urbanistica e catastale, il valore di stima dell'immobile, l'esistenza di vincoli o di diritti reali o personali comportanti inalienabilità assoluta o limitazioni all'alienazione, nonché le eventuali sue caratteristiche fisiche, morfologiche o giuridiche che ne giustificano l'alienazione mediante procedura negoziata.

Art. 35 - Alienazione di beni mobili.

1. I contratti per l'alienazione dei beni mobili appartenenti al patrimonio disponibile sono di norma stipulati previo esperimento di procedura aperta .

2. E' data facoltà all'ente di alienare mediante procedura negoziata i beni mobili di cui al comma precedente per i quali si siano verificate una o più diserzioni, purché il prezzo e le condizioni dell'ultima gara andata deserta rimangano immutate, se non a vantaggio dell'ente.

3. I beni mobili di cui al comma 1 il cui valore di stima non ecceda 15.000 euro possono essere alienati mediante procedura negoziata:

a) quando, per le loro caratteristiche, siano acquisibili da parte di più soggetti individuati o facilmente individuabili, nel quale ultimo caso deve procedersi previo esperimento di gara ufficiosa;

b) quando esistano altre motivate ragioni o circostanze speciali di opportunità e convenienza.

4. I beni mobili dichiarati inservibili perché fuori uso o non più utilizzabili possono essere alienati mediante procedura negoziata, o donati o concessi in comodato ad enti ed istituzioni scolastiche, educative, di ricerca, o comunque perseguiti fini di interesse pubblico senza scopo di lucro.

Sezione VI - Locazioni ed affitti.

Art. 36 - Disciplina.

1. I contratti con i quali l'ente assume in locazione immobili da destinare a compiti istituzionali possono essere stipulati mediante procedura negoziata.
2. I contratti con i quali l'ente concede in locazione immobili da adibire ad uso abitativo o commerciale sono di regola stipulati mediante procedura negoziata, salvo il ricorso alle procedure aperte o ristrette per i contratti di valore superiore a 25.000 euro.
- 3 I canoni degli immobili concessi in locazione sono determinati dall'ente in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali.

Sezione VII - Comodato.

Art. 37 - Disciplina.

1. L'ente può stipulare contratti di comodato a favore di soggetti che non perseguano fini di lucro ed esclusivamente per scopi sociali.

Sezione VIII – Incarichi.

Art. 38 - Definizione.

1. L'ente può conferire incarichi di collaborazione, anche concernenti prestazioni di studio, di ricerca o di consulenza, di tipo occasionale o coordinato e continuativo o soggetto all'imposta sul valore aggiunto.
2. Gli incarichi di collaborazione sono comunque caratterizzati dall'autonomia della prestazione, sussistente quando una persona fisica adempie alle obbligazioni convenute con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti dell'ente committente, in cambio di un corrispettivo in danaro.
3. Gli incarichi di collaborazione possono essere conferiti, previa adeguata motivazione, allorquando:
 - a) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'ente e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) l'ente abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) l'esigenza sia di natura temporanea e richieda prestazioni altamente qualificate;
 - d) siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
4. L'ente conferisce gli incarichi di collaborazione previo espletamento di procedura comparativa dei curricula presentati dai candidati in esito alla pubblicazione di apposito avviso almeno all'albo pretorio e sul profilo di committente.

5. L'avviso di cui al comma precedente può specificare i criteri per la comparazione dei curricula presentati, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

Art. 39 - Incarichi attinenti all'architettura ed all'ingegneria.

1. Per l'affidamento di incarichi attinenti all'architettura ed all'ingegneria trovano applicazione le disposizioni degli artt. da 90 a 112 del codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del Titolo IV del regolamento approvato con d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto non abrogate dal primo.

2. Gli incarichi per l'affidamento di prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione e collaudo dei lavori, nonché quelli di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici di importo inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 91.2 del D.lgs.vo n. 163/2006 e s.m. nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento. Proporzionalità e trasparenza, con esperimento di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa selezione di almeno 5 operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

Art. 40 - Contenuto del contratto.

1. Il contratto di collaborazione contiene:

- a) la descrizione dell'oggetto delle prestazioni;
- b) le obbligazioni dell'ente committente e dell'incaricato;
- c) il termine entro cui la prestazione deve essere resa;
- d) la determinazione del corrispettivo con riferimento alle tariffe professionali, se esistenti, o a valori di mercato congrui;
- e) l'espressa dichiarazione della sussistenza della responsabilità personale professionale e della natura di obbligazione di risultato della prestazione;
- f) l'esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica;
- g) le penali per il ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- h) il regime fiscale, assicurativo e contributivo cui è sottoposta la prestazione, ai sensi delle norme vigenti;
- i) l'eventuale prestazione di idonea garanzia relativa all'esecuzione delle prestazioni, ai sensi delle norme vigenti;
- l) le modalità per il recesso e per la risoluzione del contratto;
- m) le modalità di risoluzione delle controversie;
- n) quant'altro richiesto dalle norme vigenti.

Sezione IX - Contratti di somministrazione.

Art. 41 – Disciplina.

1. I contratti mediante i quali un operatore economico si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell'ente, prestazioni periodiche o continuative, quali,

esemplificativamente, la fornitura di energia elettrica, di acqua potabile, di gas metano, l'erogazione di servizi telefonici, costituiscono appalti di forniture o servizi, secondo il loro oggetto.

2. I contratti di cui al comma precedente sono soggetti alla disciplina vigente per le acquisizioni in economia di beni e servizi se l'oggetto delle prestazioni sia annoverato nelle ipotesi e nelle voci di spesa individuate ai sensi del presente regolamento,

3. In ogni caso, i contratti o gli atti di cottimo di cui al presente articolo, se conclusi in base a condizioni generali o mediante moduli o formulari, contemplano:

- a) il recesso automatico dell'ente alla scadenza, senza obbligo di disdetta e con divieto di rinnovazione tacita;
- b) il pagamento entro termine precostituito, decorrente dal ricevimento della fattura;
- c) divieto di revisione dei prezzi contrattuali, se non ai sensi e nei limiti di cui alle norme vigenti.

Sezione X - Convenzioni urbanistiche.

Art. 42 - Disciplina.

1. Le convenzioni urbanistiche disciplinano gli interventi edificatori sul territorio, in esecuzione dei piani urbanistici attuativi di cui all'art. 31 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20.

2. In particolare, sono regolati da apposita convenzione:

- a) i piani particolareggiati ed i piani di lottizzazione;
- b) i piani di zona per l'edilizia economica e popolare;
- c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
- d) i piani di recupero;
- e) i programmi integrati di intervento;
- f) i programmi di recupero urbano.

Sezione XI - Donazioni.

Art. 43 - Disciplina.

1. L'accettazione delle donazioni è disposta con deliberazione indicante:

- a) la precisa descrizione del bene o dei beni oggetto della donazione, con la relativa valutazione economica;
- b) le finalità e le ragioni di pubblico interesse per le quali la donazione viene accettata;
- c) l'espressa accettazione dell'onere, nel caso di donazione modale.

2. L'effettuazione di donazione è disposta esclusivamente a favore di enti pubblici o organismi senza fini di lucro e perseguiti scopi di interesse pubblico con deliberazione indicante:

- a) la precisa descrizione del bene o dei beni oggetto della donazione, con la relativa valutazione economica;
- b) l'attitudine del bene oggetto della donazione al soddisfacimento dei fini di pubblico interesse

perseguiti dal donatario;

c) ogni eventuale onere da cui la donazione è gravata;

d) la previsione della retrocessione del bene all'ente donante nel caso in cui vengano a cessare le finalità di interesse pubblico perseguite dal donatario mediante il bene donato.

Sezione XII - Transazioni.

Art. 44 - Disciplina.

1. L'ente può stipulare contratti di transazione per porre fine o per prevenire liti di natura patrimoniale. Se la controversia derivi dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, la transazione è ammessa solo se investa diritti soggettivi delle parti ed inoltre, se l'importo di ciò che l'ente conceda o rinunci ecceda la somma di 100.000 euro, previo parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.

2. Il provvedimento autorizzatorio della transazione contiene:

a) l'indicazione del diritto controverso;

b) i provvedimenti che hanno dato luogo alla controversia;

c) l'entità e la natura delle reciproche concessioni.

3. Non possono formare oggetto di transazione diritti indisponibili dalle parti.

4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

Capo IV - Conclusione del contratto.

Art. 45 - Forma dei contratti.

1. I contratti aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, forniture e lavori ed opere soggetti in tutto o in parte, all'applicazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 sono stipulati mediante atto pubblico notarile o in forma pubblica amministrativa. Essi possono essere stipulati mediante scrittura privata se abbiano valore non eccedente 30.000 euro netti dall'iva.

2. I contratti non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente debbono essere stipulati nella forma dell'atto pubblico amministrativo o dell'atto pubblico qualora siano stati aggiudicati a seguito di procedure aperte o ristrette, se di valore superiore ai 30.000 euro al netto dell'iva. Detti contratti, se aggiudicati a seguito di procedura negoziata, possono essere stipulati, salva la diversa previsione del bando o dell'invito:

a) per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal responsabile del servizio o dell'ufficio competente;

b) per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato o del foglio delle condizioni o della determinazione di aggiudicazione, se le condizioni di esecuzione siano contenute in questa;

c) con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;

d) per mezzo di corrispondenza.

3. Si può procedere in ogni caso alla stipulazione mediante corrispondenza degli atti di cottimo fiduciario per le acquisizioni in economia di beni, servizi o lavori, salva la forma espressamente prevista nell'invito alla consultazione o nella determinazione autorizzativa.

4. Ove la controparte non acceda nel termine stabilito alla stipulazione del contratto o non presenti la documentazione per essa richiesta, l'Ente può dichiararla decaduta dall'aggiudicazione ed aggiudicare le prestazioni al concorrente che segue nella graduatoria di gara, restando salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento dei danni.

Art. 46 - Documentazione.

1. Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

- a) il capitolato speciale d'appalto o il capitolato d'oneri;
- b) il provvedimento di aggiudicazione e di assunzione del relativo impegno di spesa, ove questo sia necessario;
- c) i documenti comprovanti il potere di rappresentanza della persona che lo stipula;
- d) per gli appalti di lavori pubblici, gli elaborati grafici progettuali, l'elenco dei prezzi unitari, i piani di sicurezza ed il cronoprogramma;
- d) quant'altro previsto dalle norme vigenti.

Art. 47 - Cessione del contratto.

1. I contratti non possono essere ceduti, a pena di nullità, salvo che nei casi di cessione di azienda e di trasformazione, fusione e scissione della controparte, nel qual caso si procede ai sensi delle norme vigenti.

Art. 48 - Subappalto.

1. Negli appalti di lavori, servizi e forniture, il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. .

2. Non sono considerati subappalti i subcontratti aventi ad oggetto:

- a) attività, ovunque espletate, che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, di importo pari o inferiore al due per cento dell'importo del contratto, e comunque di importo non superiore a 100.000 euro;
- b) le attività di cui alla precedente lettera a) qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo complessivo del sub-contratto;
- c) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- d) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Art. 49 - Durata e rinnovazione.

1. Nei contratti stipulati dall'ente devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale.

2. E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovazione tacita, salvo che nei casi previsti dalle norme vigenti.

3. I contratti ad esecuzione continuativa o periodica possono, prima della loro scadenza, essere prorogati con provvedimento espresso, allorquando ne venga solamente differito il termine finale e ne resti fermo per il resto il contenuto, limitatamente al periodo strettamente necessario all'espletamento della procedura di affidamento del nuovo contratto.

4. I contratti di cui al comma precedente possono altresì essere prorogati nei casi in cui il presente regolamento consenta l'affidamento delle prestazioni mediante procedura negoziata diretta.

Art. 50 - Prezzi.

1. I contratti devono prevedere prezzi invariabili, salvo che si tratti di prezzi amministrati.

2. E' consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione di una percentuale di ribasso rispetto ai prezzi di listino risultanti da apposite pubblicazioni.

3. Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa deve essere prevista una clausola di revisione periodica del prezzo, operata sulla base di una istruttoria condotta dai responsabili della acquisizione di beni e di servizi sulla base dei prezzi di mercato rilevati ed elaborati dall'istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni.

4. E' consentita la conclusione di contratti in cui sia lasciata all'ente la successiva precisa determinazione quantitativa dell'entità delle prestazioni da eseguire, sulla base di quantità stimate in via solo presunta e previa fissazione del prezzo per unità di prestazione.

Art. 51 – Garanzia per l'esecuzione.

1. Gli operatori economici che stipulano contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere sono tenuti a costituire una garanzia, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo del contratto, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, aumentata di tanti punti percentuali quanti siano quelli eccedenti il 10 per cento in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, e di due punti percentuali per ogni punto in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 20 per cento.

2. La fideiussione deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ente.

3. La garanzia anzidetta è svincolata ai sensi delle norme vigenti.

4. Ove l'aggiudicatario rifiuti di prestare la cauzione o non vi provveda nel termine impostogli, l'ente, previa, diffida, può dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione ed aggiudicare il contratto al concorrente che lo segue nella graduatoria, ove esistente.

Art. 52 - Spese contrattuali.

1. Tutte le spese contrattuali, compresi gli oneri fiscali, sono a carico del terzo contraente, a meno che norme speciali ne facciano carico all'Ente.

2. Per i contratti stipulati secondo gli usi commerciali e per quelli in forma di scrittura privata, saranno a carico del terzo contraente le sole spese di bollo, se dovute, e di copia amministrativa.

Art. 53 - Stipulazione.

1. I responsabili dei servizi e degli uffici provvedono alla stipulazione dei contratti secondo la competenza loro attribuita per il procedimento.

Art. 54 - Rogito.

1. Il Segretario può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, con l'osservanza della legge notarile, salvo i casi in cui la legge preveda espressamente il ministero di notaio.

2. Il rogito degli atti pubblici e l'autenticazione delle scritture private possono essere affidate a notaio allorché la redazione del contratto presenti particolari difficoltà o sussistano ragioni di urgenza.

Art. 55 - Repertorio.

1. Sono iscritti obbligatoriamente a repertorio tutti i contratti soggetti a registrazione in termine fisso.

2. Sono inoltre iscritti in un separato repertorio, anche se non soggetti a registrazione in termine fisso:

- a) i contratti stipulati per scrittura privata, con o senza sottoscrizioni autenticate;
- b) qualsiasi altra tipologia di atto per il quale si ravvisi l'opportunità.

3. Non sono iscritti nel repertorio i contratti conclusi per corrispondenza, per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato e della determinazione di affidamento o con atto separato di obbligazione, e gli atti di cottimo. In tali casi, competente per la loro corretta conservazione è il responsabile del procedimento che ha curato la loro stipulazione e sottoscrizione.

Art. 56 - Interpretazione del contratto.

1. Nell'interpretare i contratti devonsi seguire le disposizioni degli artt. da 1362 a 1365 del codice civile.

2. Ove le predette disposizioni non rendano palese la comune volontà dei contraenti, si fa' ricorso alle disposizioni integrative di cui agli artt. da 1366 a 1371 del codice civile stesso.

Capo V - Esecuzione del contratto.

Art. 57 - Responsabilità.

1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi, forniture è diretta dal responsabile del procedimento cui la relativa dotazione finanziaria sia stata assegnata dal piano esecutivo di gestione.

2. All'esecuzione dei contratti diversi da quelli di cui al comma 1 sovrintende il responsabile cui il relativo procedimento pertenga giuste le norme vigenti.

3. Sono fatte salve le norme che regolano la direzione dell'esecuzione dei contratti d'appalto di lavori pubblici.

Art. 58 - Contratti aggiuntivi.

1. I contratti aggiuntivi e le appendici ai contratti principali sono preceduti dalla determinazione a contrarre, assunta ai sensi e nei limiti previsti dalle norme vigenti.

2. Nei contratti di appalto di forniture e di servizi, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni convenute sono ammesse, con obbligo dell'appaltatore di assoggettarvisi alle stesse condizioni, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo dell'appalto.

3. Le varianti in corso d'opera ai contratti di appalto di lavori pubblici sono disciplinate dagli artt. 132 del codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 134, 135 e 136 del regolamento approvato con d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, 10, 11 e 12 del capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145 e dalle altre norme vigenti in materia.

4. I contratti aggiuntivi, le appendici ai contratti principali e le varianti in corso d'opera sono stipulate per scrittura privata, al di là del loro valore, essendo affidate mediante procedimento non concorrenziale, assimilabile alla procedura negoziata.

Art. 59 - Inadempimento contrattuale.

1. L'inadempimento contrattuale comporta le conseguenze previste dalle norme vigenti, dal contratto e dal capitolato d'onere.

2. I capitolati d'onere generali o speciali determinano le penali per l'inesatto o ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dai soggetti che contrattano con l'ente che non

comporti la risoluzione del contratto.

3. Ove i capitolati nulla dispongano, le penali, sempre fatta salva la risoluzione del contratto, sono previste in misura pari all'1 per cento dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione dovuta, ed in misura compresa tra lo 0,5 ed il 5 per cento, a seconda della gravità dell'infrazione, per ogni altro inadempimento.

4. La penale è comminata dal responsabile del servizio o dell'ufficio mediante semplice comunicazione raccomandata; ove entro il termine prefissato non sia stato effettuato il pagamento, l'ente ha diritto di rivalersi sulla cauzione, ove costituita, che dovrà essere subito reintegrata.

5. Le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali negli appalti di lavori pubblici sono disciplinate dagli artt. 133, comma 9, del codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 117 del regolamento approvato con d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, e dalle norme vigenti in materia.

6. Per l'inadempimento non disciplinato ai sensi dei commi precedente, il responsabile del servizio o dell'ufficio che ha stipulato il contratto procede alla stregua della disciplina civilistica vigente in materia.

Art. 60 - Danni.

1. Il soggetto contraente risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati, personalmente o da propri dipendenti, collaboratori, soci o coadiutori, in qualsiasi modo siano denominati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di indennizzo nei confronti dell'ente.

2. E' altresì esclusa qualsiasi responsabilità o corresponsabilità dell'ente per i danni derivati a terzi dall'esecuzione, da parte della controparte, delle prestazioni dedotte nel contratto.

3. Per gli appalti di lavori pubblici, trovano applicazione gli artt. 139 del regolamento approvato con d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, e 14 del capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, salve le altre norme vigenti.

4. E' fatta salva l'applicazione di speciali disposizioni che si riferiscano a particolari tipi di contratto.

Art. 61 - Collaudo.

1. Gli appalti di forniture e di servizi sono soggetti a verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, effettuata dal responsabile del servizio o dell'ufficio o del procedimento che abbiano sovrinteso all'esecuzione del contratto. Se non si provveda alla redazione di apposito processo verbale, la sottoscrizione della liquidazione amministrativa della spesa equivale alla verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite.

2. Gli appalti di lavori pubblici sono soggetti a collaudo ai sensi dell'art. 141 del codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, del Titolo XII del regolamento approvato con d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, dell'art. 37 del capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, e delle altre norme vigenti in materia.

Capo VI - Lavori, forniture e servizi in economia.

Art. 62 – Individuazione dei lavori, dei beni e dei servizi eseguibili in economia.

1. Sono eseguibili in economia i lavori:

- a) di manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle mediante procedure aperte o ristrette;
- b) di manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;
- c) finalizzati alla realizzazione di interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; necessari per la compilazione di progetti;
- e) di completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

2. L'acquisizione in economia di beni e servizi è consentita nei casi di:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

3. Sono inoltre eseguibili in economia le forniture:

- a) per l'organizzazione e la partecipazione a corsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni, e per spese minute di rappresentanza, nel limite di spesa di euro 10.000;
- b) per l'acquisto di arredi, di mobili e di segnaletica d'ufficio, di suppellettili, di valori bollati, di materiale di cancelleria, di stampati, di modelli, di litografie, di materiale per disegno e per fotografia, di reagenti chimici, di combustibili per apparecchiature e per il riscaldamento ed il raffrescamento, nel limite di spesa di euro 100.000;
- c) per l'acquisto di arredo urbano e di attrezzature per l'allestimento di aree verdi ed impianti sportivi, nel limite di spesa di euro 100.000;
- d) per l'acquisto di automezzi, di mezzi d'opera e di macchine operatrici, di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura, di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori, di personal computer, di programmi informatici, di apparecchiature e di materiali audiovisivi, di elettrodomestici, di apparecchiature antincendio ed antintrusione, di montacarichi, di armi per la dotazione del servizio di Polizia locale e di prodotti ed impianti tecnologici in genere ad uso dei servizi e degli uffici, nel limite di spesa di

euro 100.000;

d bis) per l'allestimento di mostre permanenti, nel limite di spesa di 25.000 euro;

e) per l'acquisto di libri e pubblicazioni varie e per l'abbonamento a periodici, banche dati ad altri prodotti editoriali, nel limite di spesa di euro 15.000;

f) per l'acquisto di articoli casalinghi, di oggetti di corredo e di biancheria, nel limite di spesa di euro 10.000;

g) concernenti il funzionamento di consigli, comitati e commissioni costituiti a norma delle vigenti disposizioni, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza, nel limite di spesa di euro 10.000;

h) per gli acquisti di generi alimentari in genere, di materiali di consumo, di materiale didattico e ricreativo, nel limite di spesa di euro 10.000;

i) per l'acquisto di piante, arbusti, sementi e giochi per l'allestimento di aree verdi attrezzate, nel limite di spesa di euro 50.000;

l) per l'acquisto di carburante e lubrificante, nel limite di spesa di euro 30.000;

m) per l'acquisto di prodotti per l'igiene personale, medicinali e altri prodotti farmaceutici, di dispositivi di protezione individuale, di sussidi per alunni in situazione di difficoltà, di materiali, beni e arredi per attività scolastiche, nel limite di spesa di euro 20.000;

n) per l'acquisto della segnaletica stradale, compresi gli impianti semaforici, nel limite di spesa di euro 100.000;

o) per l'acquisto di beni necessari per l'attuazione di ordinanze dirigenziali o sindacali e per il rispetto dei regolamenti, nel limite di spesa di euro 70.000;

p) per l'acquisto di materiali di vestiario, materassi, telerie, materiale di merceria, equipaggiamento, armamento, tute, camici ed altri indumenti e capi, nel limite di spesa di euro 30.000;

q) per l'acquisto di beni di qualsiasi natura per i quali siano esperite infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione, nel limite di spesa di euro 50.000;

r) per l'acquisto di beni connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico;

s) per l'ordinario funzionamento e la gestione degli uffici e servizi dell'ente, nel limite di spesa di euro 10.000.

4. Sono altresì eseguibili in economia i servizi:

a) di ordinaria manutenzione delle aree verdi - ivi comprese le prestazioni di giardinaggio - e delle strade, con i relativi manufatti e la segnaletica orizzontale e verticale, nel limite di spesa di euro 150.000;

b) di riparazione e di manutenzione di mobili, degli automezzi e delle attrezzature in uso agli uffici e servizi, con acquisto dei pezzi di ricambio e degli accessori, nel limite di spesa di euro 20.000;

c) di manutenzione e spurgo di fognature e di impianti di depurazione, nel limite di spesa di euro 20.000;

d) per l'organizzazione di concorsi e per la organizzazione e la partecipazione a conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze, per l'informazione e la propaganda di attività educative, ricreative, scientifiche e culturali, nel limite di spesa di euro 20.000;

d bis) per l'allestimento di mostre permanenti, nel limite di spesa di 25.000 euro;

e) di registrazione, trascrizione, traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'ente non possa provvedervi con proprio personale nel limite di spesa di euro 20.000;

f) di stampa e diffusione di documenti, bollettini speciali, buste, prospetti e stampati speciali, pubblicazioni, sussidi pedagogico-didattici, per l'effettuazione di riprese televisive, di filmati e

per la realizzazione di prodotti fotografici anche digitali, e su supporto informatico, nel limite di spesa di euro 75.000;

g) per:

1) noleggio di automezzi, di mezzi d'opera e di macchine operatrici, di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura, di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori, di personal computer, di programmi informatici, di apparecchiature e di materiali audiovisivi, di elettrodomestici, di apparecchiature antincendio ed antintrusione, di montacarichi e di prodotti ed impianti tecnologici in genere ad uso dei servizi e degli uffici, nel limite di spesa di euro 75.000;

2) accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio, nel limite di spesa di euro 20.000;

3) noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti di produzione, elettronici, meccanografici, televisivi e di amplificazione e diffusione sonora, nel limite di spesa di euro 50.000;

h) per trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature, sdoganamento, immagazzinamento, trasloco, nel limite di spesa di euro 150.000;

i) per la rilegatura di libri e pubblicazioni varie, nel limite di spesa di euro 20.000;

l) occasionali e saltuari di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, custodia, vigilanza di locali o in uso agli uffici, di riparazione e lavatura di articoli casalinghi, di oggetti di corredo e di biancheria, nel limite di spesa di euro 20.000;

m) per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni costituiti a norma delle vigenti disposizioni, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza, nel limite di spesa di euro 20.000;

n) per studi e rilevamenti, tra cui rilievi e frazionamenti catastali, nel limite di spesa di euro 50.000;

n bis) relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla loro direzione e collaudo, nonché i servizi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del responsabile del servizio competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici, nel limite di spesa di 20.00 euro;

o) postali, telegrafici, telefonici, nel limite di spesa di euro 50.000;

p) per la stipulazione di polizze assicurative, nel limite di spesa di euro 100.000;

q) per le inserzioni speciali negli elenchi telefonici, nel limite di spesa di euro 20.000;

r) per sgombrò della neve, nel limite di spesa di euro 75.000;

s) di assistenza informatica agli apparecchi ed alle reti informatiche di cui l'ente è dotato, nel limite di spesa di euro 75.000;

t) per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, nel limite di spesa di euro 100.000;

u) per l'illuminazione, il riscaldamento e la climatizzazione dei locali, per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento, nel limite di spesa di euro 100.000;

v) per l'affidamento di prestazioni lavorative interinali o mediante somministrazione, nel limite di spesa di euro 50.000;

z) per la costituzione di depositi cauzionali e di fidejussioni, nel limite di spesa di euro 20.000;

aa) per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro, nel limite di spesa di euro 50.000;

bb) per l'attuazione di ordinanze dirigenziali o sindacali e per il rispetto dei regolamenti;

cc) di confezione, riparazione, lavanderia e manutenzione di materiali di vestiario, materassi, telerie, materiale di merceria, equipaggiamento, armamento, tute, camici ed altri indumenti e capi, nel limite di spesa di euro 20.000;

dd) per interventi destinati a fronteggiare l'immediato pericolo connesso ad eventi calamitosi di diversa origine, nonché per la riparazione dei danni causati dagli stessi, e per interventi di somma urgenza concernenti la stabilità degli edifici;

ee) per interventi e servizi indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere al trasporto terrestre;

ff) necessari per impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

gg) per l'ordinario funzionamento e la gestione degli uffici e servizi dell'ente, nel limite di spesa di euro 10.000.

5. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia, o di derogare alle procedure ed alle modalità di affidamento prescritte in relazione al suo valore.

Art. 63 - Modalità di esecuzione.

1. I lavori, le forniture ed i servizi di cui al precedente articolo del presente regolamento possono essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimi;
- c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte per cottimo.

Art. 64 - Dell'amministrazione diretta.

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'ente, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

Art. 65 - Del cottimo.

1. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

Art. 66 - Autorizzazione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia.

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori sono precedute da apposita determinazione del responsabile del servizio o dell'ufficio competenti, indicante:

- a) il fine che si intende perseguire;
- b) l'oggetto delle prestazioni e le condizioni d'esecuzione ritenute essenziali;
- c) le ragioni per le quali l'ente non aderisce alle convenzioni stipulate per l'acquisto centralizzato di beni e servizi;
- d) le modalità di scelta del cottimista ammesse dalle disposizioni vigenti in materia e dal presente regolamento;
- e) l'elenco degli operatori economici da consultare, allorché non sia possibile procedere ad affidamento diretto.

2. Il responsabile del servizio o dell'ufficio competente impegna con propria determinazione la spesa complessiva nelle forme previste dalla legge e dal vigente regolamento della contabilità.

Art. 67 - Ordinazione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia.

1. Il responsabile del servizio o dell'ufficio o del procedimento competente, conseguita l'esecutività della determinazione di affidamento ed impegnata la relativa spesa, provvede all'ordinazione delle prestazioni mediante appositi atti di cottimo, indicanti il numero dell'impegno, la copertura finanziaria e l'avvertenza che la successiva fattura deve essere dal prestatore completata con gli estremi dell'atto anzidetto.

2. Tali atti contengono il riferimento al presente regolamento, al capitolo di bilancio, all'impegno contabile, nonché le condizioni di esecuzione delle prestazioni, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative o regolamenti vigenti e la facoltà per l'ente di dichiarare la risoluzione del cottimo in caso di inadempimento.

3. L'atto di cottimo per l'affidamento di lavori deve altresì indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) il termine di ultimazione;
- d) le penalità in caso di ritardo.

4. Il responsabile del servizio o dell'ufficio o del procedimento competente trasmette gli atti di cottimo, in duplice copia, all'assuntore dei lavori, forniture o servizi, nonché, in copia unica, all'Ufficio di ragioneria; copia della comunicazione di ordinazione viene dall'assuntore restituita al responsabile del servizio o dell'ufficio o del procedimento emittente, debitamente sottoscritta per accettazione.

Art. 68 - Lavori, forniture e servizi di modesta entità.

1. I lavori, le forniture ed i servizi di importo non superiore a 1.000 euro, al netto dell'i.v.a., sono ordinati mediante buoni sottoscritti dal responsabile del servizio o dell'ufficio o del procedimento competenti, numerati progressivamente e contenenti la quantità e qualità dei beni e servizi, l'importo ed il relativo capitolo di bilancio.

2. L'ordinazione dei lavori, delle forniture e dei servizi affidati mediante buoni è effettuata solo dopo l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno contabile.

3. E' fatto divieto di suddividere artificiosamente le acquisizioni di beni, servizi e lavori allo scopo di ordinarle mediante buoni ai sensi del presente articolo. In particolare, è vietata l'emanazione, nel corso dell'anno, di più buoni d'ordine nei confronti del medesimo operatore economico per l'affidamento di prestazioni della stessa tipologia, che siano altresì connotate dai caratteri della standardizzabilità e dalla serialità, qualora il loro valore complessivo ecceda il limite di cui al comma 1 del presente articolo. Qualora si debbano affidare prestazioni non tipizzabili, e comunque prive dei caratteri di cui al precedente periodo, il divieto di emanare

durante l'anno più buoni d'ordine nei confronti del medesimo operatore economico si riferisce a prestazioni riconducibili al medesimo intervento. In ogni caso in cui ricorra il divieto di affidamento mediante buoni d'ordine, il responsabile del servizio o dell'ufficio competente provvede a norma dell'art. 66 del presente regolamento.

4. In ogni caso di violazione delle disposizioni di cui al comma precedente, il responsabile del servizio finanziario rifiuta l'apposizione del visto di regolarità contabile, ed i relativi buoni d'ordine vengono restituiti dall'emittente con l'invito a procedere ai sensi del presente regolamento.

Art. 69 - Modalità di affidamento.

1. L'affidamento di lavori, beni e servizi mediante cottimo fiduciario avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati dal responsabile del servizio o dell'ufficio all'atto dell'emanazione della determinazione autorizzativa.

2. L'individuazione degli operatori economici da consultare è effettuata sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

3. Agli operatori economici da consultare è inviato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante telefax, apposito invito, indicante:

- a) le modalità per la redazione e la predisposizione dei preventivi;
- b) il termine per la loro presentazione, non inferiore ad otto giorni dal ricevimento dell'invito, riducibile a non meno di cinque giorni nei casi d'urgenza;
- c) l'oggetto della prestazione da acquisire;
- d) le sue caratteristiche tecniche e qualitative;
- e) le eventuali garanzie richieste;
- f) la richiesta di provare il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale prescritti per l'affidamento delle prestazioni con le modalità ordinarie di scelta del contraente;
- g) la richiesta di provare il possesso dei requisiti di qualificazione, nel caso di affidamento di lavori;
- h) la richiesta di provare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale o economico-finanziaria eventualmente prescritti, nel caso di acquisizione di beni e servizi;
- i) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- l) quant'altro richiesto dalla natura delle prestazioni da affidare o dalle norme vigenti.

4. I preventivi sono richiesti sulla base di una perizia di stima, con le condizioni di esecuzione alla medesima annesse, per i lavori di importo superiore a 10.000 euro, netti dall'i.v.a..

5. Può prescindersi dall'applicazione di quanto disposto al comma 1, procedendo all'affidamento diretto da parte del Responsabile del servizio:

- a) per la specialità o la particolarità dei lavori, dei beni o dei servizi da acquisire;
- b) allorché la natura delle prestazioni o le condizioni della loro esecuzione o la particolare professionalità ed esperienza di cui debba essere dotato colui che le renda non giustifichino il loro affidamento esclusivamente sulla base della loro convenienza economica, con esemplificativo riferimento:

- 1) alle forniture di programmi informatici e di pubblicazioni varie;
 - 2) ai servizi postali e telegrafici e per le inserzioni speciali negli elenchi telefonici;
 - 3) al servizio di assistenza informatica e sistemistica agli apparecchi ed alle reti informatiche nonché al servizio di assistenza ai programmi;
 - 4) agli acquisti ed ai servizi che debbano possedere peculiari caratteristiche estetiche o artistiche;
 - 5) ai servizi di assistenza e consulenza che presuppongano il possesso di particolari requisiti , capacità ed esperienza professionali;
- c) quando l'urgenza dei lavori , dei servizi o delle forniture sia tale da non consentire il sondaggio, sempre che ciò derivi da circostanze imprevedibili e non imputabili all'ente;
- c bis) nel caso in cui si debbano conferire incarichi per l'affidamento di prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla loro direzione e collaudo, nonché i servizi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del responsabile del servizio competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici;
- d) negli affidamenti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro al netto dell'iva, ai sensi dell'art. 125.8 del D.lgs.vo n. 163/2006 e s.m. ;
- e) negli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore a 20.000 euro al netto dell'i.v.a., ai sensi dell'art. 125.11 del D.lgs.vo n. 163/2006 e s.m.

6. I preventivi acquisiti in esito alle procedure di consultazione, e quelli pervenuti a seguito di eventuali sondaggi di mercato, debbono rivestire forma scritta ed essere conservati agli atti. Nei casi d'urgenza, i preventivi inerenti ai sondaggi di mercato possono essere acquisiti per via telematica o telefonica. In quest'ultimo caso, le risultanze del sondaggio di mercato devono risultare da apposito processo verbale, sottoscritto dal responsabile del servizio o dell'ufficio competente, indicante almeno il giorno e l'ora del sondaggio; gli operatori economici interpellati; il prezzo o il corrispettivo offerto.

7. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del servizio o dell'ufficio competenti possono disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui alle norme vigenti, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro, netti dall'i.v.a., o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più operatori economici individuati dal responsabile del servizio o dell'ufficio competenti; il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il responsabile del servizio o dell'ufficio compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la approva con determinazione con cui provvede all'impegno della spesa.

8. Sovrintende alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture in economia mediante cottimo fiduciario il responsabile del servizio o dell'ufficio emittente la determinazione autorizzativa, coadiuvato dal responsabile dell'ufficio o del procedimento competenti. Qualora sia utilizzato il criterio di affidamento dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il responsabile del servizio o dell'ufficio può nominare una commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento.

Art. 70 - Esecuzione in danno.

1. Nel caso di inadempimento dell'affidatario di lavori mediante cottimo fiduciario, la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del servizio o dell'ufficio, previa ingiunzione, salvi i diritti e le facoltà riservate dall'atto di cottimo all'ente. Qualora alle prestazioni sovrintenda un direttore dei lavori, l'ingiunzione è da questi effettuata.

2. Nel caso di inadempimento dell'affidatario di forniture e di servizi mediante cottimo fiduciario, il responsabile del servizio o dell'ufficio può pronunciare la risoluzione del rapporto, salvo il risarcimento del danno, salvo che non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

3. In tale ultimo caso, il responsabile del servizio o dell'ufficio dispone l'esecuzione diretta di tutta o parte della fornitura o del servizio a spese del soggetto inadempiente, salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno conseguente.

Art. 71 - Lavori, forniture e servizi aggiuntivi.

1. Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del servizio o dell'ufficio competente presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella annoverata nel quadro economico della determinazione autorizzativa.

3. Nel caso si rendessero necessari in corso d'opera forniture e servizi aggiuntivi, il responsabile del servizio o dell'ufficio competente, con ulteriore determinazione autorizzativa, può provvedere all'impegno della maggiore spesa ed alla sua ordinazione, fino a concorrenza del quinto del prezzo convenuto, previsto nella originaria determinazione di affidamento.

Art. 72 - Prestazione della garanzia per l'esecuzione.

1. Per i lavori, le forniture ed i servizi affidati ai sensi del presente regolamento è facoltà del responsabile del servizio o dell'ufficio competente chiedere la prestazione di idonea garanzia per l'esecuzione, da prestare per lo stesso importo, nelle stesse forme ed alle medesime condizioni di quella prevista per gli appalti di lavori, servizi e forniture.

Art. 73 – Verifica e liquidazione.

1. Il responsabile del servizio o dell'ufficio competente verifica la conformità dei lavori eseguiti a quelli pattuiti nell'atto di cottimo. Se non si provveda alla redazione di apposito processo verbale, la sottoscrizione della liquidazione amministrativa della spesa equivale ad accettazione delle prestazioni eseguite.

2. E' comunque facoltà del responsabile del servizio o dell'ufficio competenti di prescrivere nell'atto di cottimo che alla verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite debba procedersi alla stregua delle norme vigenti in materia di collaudo e di accertamento della

regolare esecuzione negli appalti di lavori.

3. Al collaudo o all'attestazione della regolare esecuzione degli atti di cottimo per l'acquisizione di beni e servizi si provvede ai sensi delle norme vigenti.

4. La liquidazione ed i pagamenti dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia sono effettuati nei modi previsti dal regolamento di contabilità.

Art. 74 - Responsabilità.

1. Il responsabile del servizio, dell'ufficio o del procedimento competente risponde della corretta esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, della tenuta degli atti di cottimo, dei buoni di ordine, della loro contabilizzazione, nonché del contenimento della spesa entro il limite autorizzato.

2. Il responsabile del servizio o dell'ufficio è direttamente responsabile a che le ordinazioni dei lavori delle forniture e dei servizi siano effettuate al miglior prezzo di mercato, ove rilevabile.

3. Nel caso vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo della preventiva autorizzazione, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra l'operatore economico fornitore e il responsabile del servizio o dell'ufficio che abbia consentito la prestazione. Detto effetto si estende, per le esecuzioni reiterate o continuative, a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni.

Capo VII - Disposizioni finali.

Art. 75 - Norma di rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme vigenti per le materie che ne costituiscono l'oggetto.

2. Ove le norme espressamente richiamate dal presente regolamento siano abrogate, integrate o modificate da disposizioni sopraggiunte alla sua emanazione, i corrispondenti richiami si intendono operati alle norme vigenti al momento dell'assunzione del relativo provvedimento.

3. Ove il presente regolamento faccia riferimento alle norme vigenti in una data materia, si applica la disposizione vigente in quella materia al momento dell'assunzione del relativo provvedimento.

Art. 76 – Disposizioni di coordinamento e transitorie.

1. Le disposizioni riferite dal presente regolamento ai dipendenti ed ai responsabili degli uffici, dei servizi e del procedimento dell'ente trovano applicazione anche nei confronti del personale comandato a prestare servizio presso l'ente, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 77 - Norma finale.

1. I limiti di importo di cui al presente Regolamento sono da intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Restano salve le competenze già attribuite all'Economo dal regolamento di contabilità, nei limiti di importo, di oggetto e con le procedure ivi previste.
3. Ove fossero stipulate convenzioni ai sensi dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia e in ogni altro caso di gestione associata di funzioni o di servizi, funge da assuntore delle prestazioni l'ente delegato ai sensi delle singole convenzioni via via stipulate.

Art. 78 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art.50 del vigente Statuto Comunale.

Art. 79 – Abrogazioni.

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il regolamento per la disciplina dei contratti approvato con atto consiliare n. 34 in data 30.11.2004, nonché quello di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relativa ai lavori, forniture di beni e servizi di cui all'atto consiliare n. 33 in data 30.11.2004.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 13 maggio 2009 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 24/05/2009 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m..

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _____

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta
